



COMUNE di
FIANO ROMANO
Città Metropolitana
di Roma Capitale

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI, CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI FINALIZZATI ALLO SVILUPPO CULTURALE, ECONOMICO, TURISTICO E SOCIALE

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 15 DEL 19/03/2026

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI, CONTRIBUTI E
VANTAGGI ECONOMICI FINALIZZATI ALLO SVILUPPO CULTURALE,
ECONOMICO, TURISTICO E SOCIALE**

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art.1 - Oggetto del Regolamento*
- Art. 2 – Esclusioni*
- Art. 3 - Programmazione annuale degli obiettivi*
- Art. 4 - Responsabile del procedimento*

CAPO II - ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

- Art. 5 - Istituzione dell'Albo*
- Art. 6 - Requisiti per l'iscrizione all'Albo*
- Art. 7 - Modalità e procedimento d'iscrizione all'Albo*
- Art. 8 - Cancellazione dall'Albo Revisione dell'Albo*
- Art. 9 – Revisione dell'Albo*
- Art. 10 - Convenzioni e accordi di collaborazione con soggetti iscritti all'Albo*

CAPO III – DISCIPLINA DELLE FORME DI SOSTEGNO COMUNALE

- Art. 11 - Tipologia delle forme di sostegno*
- Art. 12 - La domanda per la concessione di contributi finanziari*
- Art. 13 - Contributi finanziari ordinari*
- Art. 14 - Contributi finanziari straordinari*
- Art. 15 - Le risorse per la concessione dei contributi finanziari*
- Art. 16 - Disposizioni procedurali per l'erogazione di contributi finanziari*
- Art. 17 - Decadenza del beneficio del contributo finanziario*
- Art. 18 – La rendicontazione delle spese*
- Art. 19 - Altri benefici economici*
- Art. 20 - Patrocinio del Comune*
- Art. 21 - Responsabilità per le attività ammesse al sostegno comunale*

CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 22 – Pubblicità dell'Albo delle associazioni e dei beneficiari dei contributi finanziari*
- Art. 23 – Affidamento a terzi di servizi*
- Art. 24 - Entrata in vigore*
- Art. 25 - Abrogazioni*

SCHEMA DI REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI FINALIZZATI ALLO SVILUPPO CULTURALE, ECONOMICO, TURISTICO E SOCIALE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Oggetto del Regolamento)

1. Il Comune di Fiano Romano, nell'ambito dei suoi compiti istituzionali, favorisce le attività volte a titolo di volontariato allo sviluppo culturale, economico, turistico e sociale città, con particolare riguardo ai seguenti settori:
 - a) tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, ambientale e naturale nonché delle tradizioni locali;
 - b) attività sportive, ricreative e del tempo libero;
 - c) attività culturali ed artistiche;
 - d) sviluppo economico e promozione turistica;
 - e) tutela dei diritti dei consumatori ed utenti;
 - f) tutela dei valori della pace, dei diritti, del pluralismo delle culture e della solidarietà fra i popoli;
 - g) promozione dell'integrazione e della cittadinanza europea;
 - h) attività educative.

2. Ai fini di cui al comma precedente il presente regolamento disciplina la concessione di contributi finanziari e di benefici economici ad associazioni, comitati di cittadini, organizzazioni di volontariato od altri soggetti privati o pubblici, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 aprile 1990, n. 241, per la realizzazione di iniziative o manifestazioni rivolte alla collettività in relazione alla valenza dell'iniziativa e alle ricadute sul territorio e sull'immagine di Fiano Romano nel quadro delle politiche e degli obiettivi perseguiti dall'Amministrazione comunale nonché delle vigenti disposizioni in materia di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, volontariato, pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

3. Non ricadono nella disciplina del presente regolamento:
 - a) le provvidenze a carattere assistenziale concesse nell'ambito dei servizi sociali del Comune;
 - b) i contributi concessi in relazione a rapporti convenzionali o a protocolli d'intesa con soggetti terzi dai quali derivino obblighi di reciproche prestazioni per le parti;
 - c) le tariffe per l'uso dei servizi, delle attrezzature e delle strutture comunali disposte in conformità ai regolamenti che ne disciplinano l'utilizzazione a pagamento da parte dei soggetti interessati, ad eccezione dell'uso e della gestione degli impianti sportivi disciplinati dallo specifico regolamento;
 - d) la disciplina delle procedure di compensazione dei tributi e delle entrate comunali, disciplinate dallo specifico regolamento;
 - e) i contributi concessi in favore dell'attività istituzionale svolta da enti di cui il Comune è socio.

Art. 2

(Esclusioni)

1. Non possono beneficiare di patrocinio, contributi e vantaggi economici i soggetti che costituiscono articolazione di partiti politici, nonché i soggetti il cui rappresentante legale svolge, nel Comune di Fiano Romano, funzioni di dirigente o di titolare di posizione organizzativa o le abbia svolte negli ultimi tre anni, fatta eccezione per le attività svolte esclusivamente nel periodo elettorale e nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

2. Non possono beneficiare di contributi economici i soggetti che costituiscono articolazione di organizzazioni sindacali
3. Non possono inoltre beneficiare del patrocinio, di contributi o vantaggi economici i soggetti che, al momento della presentazione della relativa richiesta non dichiarino:
 - a) di non perseguire finalità antidemocratiche, esaltando, minacciando od usando la violenza quale metodo di lotta politica o propagandando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la democrazia, le sue istituzioni e i suoi valori;
 - b) di non professare e non fare propaganda di ideologie sessiste, razziste, xenofobe, nazifasciste, di revisionismo storico o in contrasto con la Costituzione e la normativa nazionale di attuazione della stessa (XII disposizione transitoria e finale della Costituzione Italiana, articolo 4 della legge n. 645/1952, L. n. 205/1993 e loro eventuali successive modifiche).

Art. 3

(Programmazione annuale degli obiettivi)

1. La Giunta comunale, in attuazione della complessiva programmazione strategica dell'Ente e nel quadro del Documento Unico di Programmazione, approva annualmente linee di indirizzo politico-programmatico, che individuano gli specifici obiettivi politici e le priorità dell'Amministrazione comunale per i settori di cui all'articolo 1, comma 1, vincolando alla rispondenza ad essi la concessione dei benefici previsti dal presente regolamento.

Art. 4

(Responsabile del procedimento)

1. Responsabile del procedimento relativo alla concessione dei benefici di cui al presente regolamento è il Dirigente del Settore I°- Amministrativo-Finanziario ovvero un suo sostituto o incaricato, che può essere designato anche in relazione a specifiche domande o settori.

CAPO II - ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

Art. 5

(Istituzione dell'Albo)

1. È istituito presso l'Ufficio Cultura l'Albo comunale delle associazioni che svolgono attività riconducibili ad una o più finalità di cui all'articolo 1.
2. L'Albo è tenuto in modalità elettronica ed è suddiviso nelle seguenti sezioni tematiche:
 - a) attività culturali e ricreative;
 - b) attività sportive;
 - c) altre attività.
3. La sezione tematica relativa alle altre attività può essere suddivisa in sottosezioni.

Art. 6

(Requisiti per l'iscrizione all'Albo)

1. Possono richiedere l'iscrizione all'Albo le associazioni regolarmente costituite e registrate, gli enti del Terzo Settore nonché le sezioni locali, le articolazioni e i circoli territoriali affiliati alle organizzazioni e alle associazioni costituite a livello nazionale o regionale che hanno sede nel territorio comunale.

2. Nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal Codice civile per le diverse forme giuridiche che l'associazione o l'ente assumono, devono essere espressamente previsti:
 - a) l'assenza di scopo di lucro;
 - b) l'elettività e la gratuità delle cariche associative;
 - c) i criteri di ammissione e di esclusione degli associati e i loro diritti e obblighi;
 - d) la sede dell'associazione.
3. I soggetti iscritti all'Albo sono tenuti a presentare tempestivamente all'Ufficio Cultura le variazioni relative alle cariche sociali e del rappresentante legale.
4. Non possono essere iscritti all'Albo le associazioni, i comitati civici, gli enti e i circoli espressamente collegati con partiti politici o con finalità politiche, con associazioni sindacali, professionali e di categoria, i patronati e le associazioni che abbiano come finalità la tutela economica degli iscritti.

Art. 7

(Modalità e procedimento d'iscrizione all'Albo)

1. La domanda di iscrizione all'Albo, sottoscritta dal rappresentante legale dell'associazione per conto della quale è fatta la richiesta, è indirizzata all'Ufficio Cultura del Comune unitamente alla seguente documentazione:
 - a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
 - b) elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative;
 - c) i recapiti del rappresentante legale;
 - d) le sezioni locali e i circoli affiliati alle organizzazioni e associazioni costituite a livello nazionale o regionale devono allegare alla domanda copia dello statuto dell'associazione cui sono affiliate e copia autentica del certificato di iscrizione alla stessa.
4. Competente a decidere sulle domande di iscrizione all'Albo è il dirigente del Settore I° - Amministrativo-finanziario o un suo sostituto o incaricato. Il procedimento deve concludersi nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza.
5. Decorso il termine di cui al comma 2, la domanda si intende accolta. Nel caso di rigetto della domanda, il Responsabile del procedimento comunica tempestivamente ai soggetti richiedenti l'esito negativo del procedimento con la relativa motivazione.
6. Nel caso di rigetto della domanda di iscrizione all'Albo, l'associazione, l'ente o il circolo richiedente entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione può produrre ulteriore documentazione comprovante il diritto all'iscrizione. Il dirigente del Settore I° - Amministrativo-finanziario o un suo sostituto o incaricato adotta la decisione definitiva nel termine di ulteriori 15 giorni.

Art. 8

(Cancellazione dall'Albo)

1. La perdita di uno dei requisiti richiesti per l'iscrizione comporta la cancellazione dall'Albo, che è disposta dal Dirigente del Settore I - Amministrativo-Finanziario ovvero da un suo sostituto o incaricato ed è comunicata all'organizzazione interessata.
2. L'Ufficio Cultura provvede alla cancellazione dall'Albo delle associazioni, degli enti e dei circoli che non risulta abbiano svolto attività esterne negli ultimi due anni, salvo che, anche su richiesta dell'Ufficio stesso, venga presentata una dichiarazione del legale rappresentante attestante la permanenza dei requisiti originariamente accertati ovvero la volontà dell'associazione o del circolo di conservare l'iscrizione, permanendo la sua vita associativa.

Art. 9

(Revisione dell'Albo)

1. L'Ufficio Cultura provvede periodicamente alla revisione dell'Albo, verificando la permanenza dei requisiti in base ai quali è stata disposta l'iscrizione di ciascuna associazione.

Art. 10

(Convenzioni e accordi di collaborazione con soggetti iscritti all'Albo)

1. Al fine di promuovere la realizzazione di programmi ed iniziative di interesse locale, il Comune, ai sensi dell'articolo 119 del D. Lgs. n. 267/2000, può sottoscrivere convenzioni ed accordi di collaborazione con soggetti associativi iscritti all'Albo.

CAPO III – DISCIPLINA DELLE FORME DI SOSTEGNO COMUNALE

Art. 11

(Tipologia delle forme di sostegno)

1. Per lo svolgimento di attività e per l'organizzazione di iniziative o eventi rispondenti alle finalità indicate dall'articolo 1, possono essere concessi i seguenti benefici, anche in concorso tra loro:

- a) contributi finanziari ordinari, consistenti nell'erogazione di una somma di denaro con cui il Comune interviene a sostegno di un'attività esercitata dal soggetto richiedente nel quadro della programmazione annuale degli interventi ammessi a finanziamento comunale;
- b) contributi finanziari straordinari, consistenti nell'erogazione a carattere occasionale di somme di denaro a sostegno di particolari eventi e iniziative a carattere straordinario, organizzate sul territorio comunale e giudicate dall'Amministrazione di particolare interesse cittadino;
- c) altri benefici diversi dall'erogazione di somme di denaro ma aventi un valore economico;
- d) patrocinio del Comune.

2. I benefici di cui al presente regolamento sono subordinati all'assenza di scopo di lucro, che si intende riferita alla sola iniziativa e/o evento e non al soggetto che la promuove; tuttavia, l'Amministrazione comunale può concedere il patrocinio e i benefici economici di cui al presente Regolamento, per iniziative aventi scopo di lucro quando ricorre uno dei seguenti casi:

- a) quando gli utili sono devoluti in beneficenza, con l'indicazione esatta delle quote a ciò destinate, dei soggetti beneficiari e dell'impegno a presentare certificazione dell'avvenuto versamento;
- b) a sostegno di iniziative di particolare rilevanza e aventi caratteristiche tali da promuovere l'immagine e il prestigio della città di Fiano Romano e/o rivestire caratteristica di iniziative ricorrenti, in termini annuali o di tradizione, che incontrano il favore della città e un'ampia condivisione.

3. Nei casi di cui al comma precedente, il provvedimento di concessione deve motivare in modo specifico in ordine al rispetto dei presupposti rispettivamente indicati alle lettere a) e b) nonché in relazione ai vantaggi per la comunità locale derivanti dal sostegno pubblico.

4. L'iscrizione all'Albo comunale delle associazioni costituisce condizione preferenziale ma non necessaria ai fini dell'attribuzione delle forme di sostegno di cui al presente regolamento.

Art. 12

(La domanda per la concessione di contributi finanziari)

1. La domanda per la concessione dei contributi finanziari di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 11, deve essere formulata utilizzando i modelli predisposti dagli uffici comunali, che vengono periodicamente aggiornati e pubblicati sul sito istituzionale del Comune. La domanda, fatto salvo

quanto ulteriormente richiesto dagli avvisi pubblici per la concessione di contributi di cui al presente regolamento, deve contenere:

- a) una relazione illustrativa dell'attività o dell'iniziativa oggetto della richiesta di sostegno economico;
- b) il piano finanziario, contenente la previsione delle entrate e delle spese finalizzate all'attività o iniziativa proposta;
- c) idoneo materiale informativo dell'attività o dell'iniziativa, qualora già disponibile al momento della domanda;
- d) copia del documento di identità del legale rappresentante;
- e) l'indicazione e l'ammontare di eventuali altri contributi finanziari disposti a favore del richiedente da altri soggetti pubblici o privati, comprese le entrate da eventuali sponsorizzazioni previste;
- f) la documentazione relativa ad eventuali altri aventi della stessa natura organizzati in precedenza dal richiedente in altri Comuni.

2. Nel caso in cui la domanda o la documentazione allegata risultino irregolari o incomplete è applicabile l'istituto del soccorso procedimentale. il Responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica all'indirizzo eletto come domicilio in sede di domanda di contributo, assegnando un termine di dieci giorni per la regolarizzazione. Qualora il richiedente non provveda a regolarizzare entro tale termine la domanda, la stessa è ritenuta inammissibile.

Art. 13

(Contributi finanziari ordinari)

1. I contributi finanziari ordinari vengono erogati dal Comune ad associazioni, enti o circoli e soggetti privati che abbiano presentato singolarmente o in associazione temporanea progetti di attività in adesione ad un avviso pubblicato sul sito istituzionale del Comune, a termini dell'articolo 11, lettera a).

2. L'avviso pubblico del Comune indica, in particolare:

- a) gli ambiti di intervento e/o i settori di attività per i quali è possibile presentare domanda di contributo;
- b) gli obiettivi politici e programmatici previsti per ciascun settore o per ciascun evento dall'Amministrazione comunale secondo quanto stabilito dall'articolo 3;
- c) il sistema di valutazione e di attribuzione dei punteggi ai progetti presentati, sulla base della valenza del progetto rispetto agli obiettivi e alle priorità di cui alla lettera precedente;
- d) i termini del procedimento ed il suo responsabile;
- e) le modalità di erogazione del contributo e la misura complessiva del fondo destinato al finanziamento del bando, tenuto conto della valutazione riportata e dei criteri di cui all'articolo 15, comma 2;
- f) le modalità di rendicontazione delle spese sostenute grazie al contributo comunale;
- g) i casi di revoca del contributo.

3. I contributi finanziari ordinari possono essere concessi in via prioritaria ad enti iscritti all'Albo comunale delle associazioni e che svolgono un'attività sul territorio.

4. Il Dirigente del Settore I° - Amministrativo-Finanziario indica la misura dell'eventuale anticipo delle spese ove indispensabile all'organizzazione dell'evento.

Art. 14

(Contributi finanziari straordinari)

1. I contributi finanziari straordinari possono essere concessi in via prioritaria ad enti iscritti all'Albo comunale delle associazioni e, in caso di particolare interesse cittadino dei progetti proposti,

anche da soggetti privati o pubblici non iscritti o non aventi sede nel territorio comunale e ivi operanti solo occasionalmente.

2. La Giunta comunale valuta la valenza pubblica dell'iniziativa proposta e, laddove la ritenga coerente con gli indirizzi e la pianificazione comunale di cui all'articolo 3, formula un atto di indirizzo nei confronti del Dirigente del Settore I° - Amministrativo-Finanziario ovvero del suo sostituto o incaricato ai fini della erogazione del contributo richiesto nell'ambito del budget assegnato con il piano esecutivo di gestione. L'atto di indirizzo indica anche, sentiti gli uffici comunali competenti, la misura del contributo comunale tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 15, comma 2, nonché la misura dell'eventuale anticipo delle spese ove indispensabile all'organizzazione dell'evento.

3. L'atto di indirizzo è motivato in ordine a ciascuna delle direttive che vi sono contenute.

Art. 15

(Le risorse per la concessione dei contributi finanziari)

1. Il bilancio di previsione del Comune individua le risorse complessivamente destinate alla concessione dei contributi finanziari ordinario e straordinario. Tali stanziamenti sono assegnati nel budget del piano esecutivo di gestione affidato ai responsabili dei servizi.

2. L'ammontare dei contributi straordinari complessivamente concessi in relazione a ciascun progetto è stabilito dalla Giunta, come preindicato dall'Art.14.

3. Qualora il contributo concesso risulti insufficiente, il soggetto richiedente può rimodulare il progetto, fermi restando gli obiettivi e i contenuti essenziali presentati all'Amministrazione, cui compete la valutazione delle modifiche proposte ai fini della conferma del contributo.

Art. 16

(Disposizioni procedurali per l'erogazione di contributi finanziari)

1. L'attribuzione o il diniego dei contributi finanziari sono disposti secondo le regole stabilite dagli avvisi pubblici di cui all'articolo 13 nel caso di contribuzione ordinaria ovvero secondo quanto stabilito dall'articolo 14 nel caso di contribuzione straordinaria e sono comunicati agli interessati dal Responsabile del procedimento unitamente alle eventuali clausole e prescrizioni cui l'attribuzione è subordinata.

2. L'erogazione del contributo finanziario è disposta con determinazione del Dirigente del Settore I° - Amministrativo-Finanziario ovvero di un suo sostituto o incaricato ed è subordinata alla effettiva realizzazione dell'evento, al puntuale rispetto del programma sottoposto preventivamente all'Amministrazione comunale e alle prescrizioni da questa disposte, all'ottenimento a cura del soggetto richiedente di tutte le eventuali autorizzazioni amministrative e di sicurezza richieste per l'attività o l'iniziativa cui l'erogazione è finalizzata e alla rendicontazione presentata, di cui all'art. 18.

3. La concessione del contributo finanziario non conferisce diritto, né aspettative di continuità per gli anni successivi.

Art. 17

(Decadenza del beneficio del contributo finanziario)

1. Determinano la decadenza dal beneficio del contributo finanziario:

- a) la mancata realizzazione, in tutto o in parte, dell'attività o dell'iniziativa programmata e la modifica sostanziale del programma presentato senza l'assenso preventivo del Comune;
- b) la mancata presentazione, senza adeguata motivazione, della documentazione finalizzata alla rendicontazione nei termini indicati dal comma 1 dell'articolo 18.

2. Nel caso in cui sia stata concessa un'anticipazione del contributo comunale e l'evento non si sia svolto per fatto imputabile agli organizzatori ovvero sia stato svolto solo in parte ovvero le spese non siano state correttamente e tempestivamente rendicontate, il Comune procede al recupero della

somma erogata nei confronti dei responsabili dell'iniziativa o dell'evento o allo scomputo della quota corrispondente alla parte non eseguita del programma ammesso alla contribuzione.

3. Nel caso in cui il mancato svolgimento dell'evento o il suo svolgimento solo parziale sia dovuto ad impossibilità sopravvenuta dovuta ad eventi straordinari e imprevedibili e sia stata concessa un'anticipazione del contributo comunale, la rendicontazione è limitata alle spese effettivamente sostenute dagli organizzatori e non più ripetibili. La restante somma, ove residui, è immediatamente restituita all'Amministrazione comunale.

Art. 18

(La rendicontazione delle spese)

1. Ai fini dell'erogazione delle somme assegnate, il soggetto beneficiario deve rendicontare le spese sostenute grazie al contributo del Comune entro novanta giorni dalla conclusione dell'attività o dell'iniziativa ammessa al finanziamento; a tal fine deve produrre la seguente documentazione:
 -) una relazione finale riguardante l'effettiva realizzazione dell'evento conformemente al progetto presentato in sede di domanda;
 -) una dichiarazione del legale rappresentante in ordine alle spese effettivamente sostenute e alle entrate conseguite con l'indicazione delle eventuali economie maturate rispetto al contributo concesso;
 -) i giustificativi di spesa relativi al contributo concesso, comprovate da contratti, da fatture o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, corrispondenti a pagamenti effettivamente e definitivamente effettuati dal beneficiario;
 -) copia del materiale informativo utilizzato per la pubblicizzazione dell'iniziativa;
 -) l'indicazione dell'istituto bancario e del corrispondente codice IBAN con dati anagrafici e codice fiscale delle persone autorizzate a operare sul conto;
 -) ogni altro documento ritenuto idoneo dall'Ufficio Cultura ai fini della rendicontazione delle spese corrispondenti all'importo della contribuzione comunale.
2. Le dichiarazioni di cui alle lettere a) e b) del comma precedente sono sottoscritte dal legale rappresentante e resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.
3. L'Ufficio Cultura verifica la conformità dei documenti di spesa alla normativa vigente. In caso di documentazione fiscale non conforme, l'Ufficio procede allo stralcio dei suddetti documenti e alla riduzione contestuale del contributo, fatti salvi i provvedimenti conseguenti relativi all'accertamento di responsabilità per la produzione della documentazione fiscalmente non valida.
4. Qualora, in sede di rendiconto, si accerti che la spesa sostenuta sia stata inferiore al finanziamento concesso, oppure che la documentazione sia inidonea a giustificare la spesa sostenuta, il contributo inizialmente concesso viene ridotto in misura corrispondente e si procede al recupero delle eventuali somme erogate.
5. Nella rendicontazione presentata al Comune non si tiene conto delle eventuali spese non contemplate nel piano finanziario dell'iniziativa che non siano state comunicate e assentite, anche successivamente, dall'Ufficio Comunale preposto.

Art. 19

(Altri benefici economici)

1. Allo scopo di agevolare un'iniziativa o un evento ritenuto di interesse cittadino ai fini indicati dall'articolo 1, comma 1, e di ridurne i costi a carico degli organizzatori privati o pubblici, il Comune può concedere, ove consentito dai vigenti regolamenti comunali, anche in concorso con un contributo finanziario, altre forme di sostegno che rivestono un valore economico e in particolare:

- a) esenzioni o agevolazioni tributarie e tariffarie;
 - b) l'uso gratuito di spazi, locali o beni di proprietà o in uso al Comune;
 - c) agevolazioni relative alle affissioni e all'utilizzo del suolo pubblico.
2. La valutazione della rispondenza dell'iniziativa o dell'evento per il quale vengono chiesti uno o più vantaggi economici alle finalità di cui al comma 1 dell'articolo 1, è operata dal responsabile dell'Ufficio comunale competente per materia sentito l'Assessore di riferimento.
3. La domanda per la concessione dei benefici economici di cui al comma 1 è redatta in forma scritta, utilizzando l'apposita modulistica pubblicata sul sito istituzionale del Comune, che va inviata o consegnata all'Ufficio Protocollo, indicando contenuti, caratteri e modalità di svolgimento dell'iniziativa o dell'evento nonché il nominativo del responsabile organizzativo, del quale va allegata copia di un valido documento di identità.

Art. 20

(Patrocinio del Comune)

1. Il patrocinio rappresenta una forma simbolica di adesione e riconoscimento morale e una manifestazione di apprezzamento del Comune ad iniziative ritenute meritevoli per le loro finalità sociali, culturali, storiche, sportive, artistiche o scientifiche, organizzate nel territorio Comune, ovvero su quello nazionale o all'estero, su temi di interesse comunale; può essere, altresì, concesso anche società a scopo di lucro, di norma solo per iniziative no profit di eccezionale carattere benefico e umanitario.
2. Le iniziative per le quali viene concesso il patrocinio devono in ogni caso, direttamente o indirettamente, contribuire a promuovere e valorizzare l'immagine del Comune, essere di chiaro e apprezzabile rilievo, essere coerenti con i principi sanciti dallo Statuto comunale, avere una durata delimitata e definita, non avere carattere lucrativo a favore del soggetto proponente, fatto salvo il disposto di cui all'articolo 11, comma 2.
3. Il patrocinio può essere richiesto da soggetti pubblici e privati mediante domanda presentata al Comune almeno 15 giorni prima dell'evento e viene concesso a titolo gratuito con deliberazione della Giunta Comunale. La concessione del patrocinio impegna gli organizzatori dell'evento a munirsi di tutte le autorizzazioni previste dalla legge e dai regolamenti per l'iniziativa per la quale è concesso.
4. La concessione del patrocinio e, conseguentemente, del logo del Comune, hanno validità solo ed esclusivamente per l'iniziativa richiesta e limitatamente al periodo della stessa, e non possono essere utilizzati in alcun altro modo. Qualora si tratti di iniziativa con cadenza annuale, la domanda dovrà essere ripresentata ogni anno. Il logo deve avere la dicitura: "*Con il patrocinio del Comune di Fiano Romano*".
5. Per effetto della concessione del patrocinio il soggetto beneficiario viene autorizzato all'uso dello stemma del Comune ai fini della presentazione e della pubblicizzazione dell'evento nonché, ove consentito dai regolamenti comunali vigenti, alla fruizione dei benefici economici di cui all'articolo 19 funzionali allo svolgimento dell'evento. È fatto obbligo ai beneficiari di sottoporre il materiale pubblicitario all'Ufficio competente ai fini della preventiva approvazione.
6. Il patrocinio può essere concesso anche per iniziative realizzate fuori del territorio comunale laddove sussistano i presupposti previsti dall'art 1 del regolamento.
7. Il Comune si riserva la facoltà di revocare il Patrocinio nel caso di modifica sostanziale, non preventivamente concordata, del programma proposto e/o dei contenuti dell'iniziativa.

Art. 21

(Responsabilità per le attività ammesse al sostegno comunale)

1. Qualora la sede per lo svolgimento delle iniziative sia diversa da immobili di proprietà o in uso all'Amministrazione comunale, con la sottoscrizione della domanda di contributo il richiedente si impegna ad utilizzare, quale sede dell'attività, una struttura o uno spazio appropriato rispetto alla tipologia della manifestazione, dell'utenza prevista e rispondente ai requisiti imposti dalla vigente normativa con particolare riguardo alla sicurezza e alla pubblica incolumità.
2. Il beneficiario si obbliga a predisporre ed attuare tutte le misure per assicurare la sicurezza delle persone e delle cose comunque interessate all'iniziativa svolta e assume ogni responsabilità ed oneri nei confronti del Comune o di terzi nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti e/o azioni utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti nell'attuazione del progetto.
3. L'Amministrazione Comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità e/o azione risarcitoria causata dal mancato rispetto degli impegni di cui al comma precedente e del progetto dell'attività o dell'iniziativa ammessa al beneficio, e resta in ogni caso estranea a qualsiasi rapporto instaurato fra soggetti beneficiari e soggetti terzi.

CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22

(Pubblicità dell'Albo delle associazioni e dei beneficiari dei contributi finanziari)

1. Ai sensi delle leggi vigenti in materia di trasparenza delle pubbliche amministrazioni, l'Ufficio Cultura cura la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune dell'elenco delle associazioni e degli altri enti iscritti all'Albo delle associazioni e lo aggiorna annualmente.
2. Lo stesso Ufficio cura altresì la pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione Trasparente", dell'elenco delle associazioni o altri enti che hanno beneficiato di contributi finanziari di cui al presente regolamento.

Art. 23

(Affidamento a terzi di servizi)

1. I principi generali del presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, anche all'affidamento a terzi dell'esecuzione o della gestione di servizi riconducibili alle finalità di cui all'art. 1, comma 1

Art. 24

(Entrata in vigore)

- 1 Il presente regolamento sarà pubblicato ai sensi dell'art. 26, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 nel sito istituzionale del Comune, nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Regolamenti", ed entra in vigore dopo il quindicesimo giorno dalla pubblicazione della deliberazione di approvazione.
- 2 Le disposizioni di cui agli articoli 17 e 18 si applicano anche ad eventuali contributi non ancora erogati, o non ancora completamente erogati che siano stati concessi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 25

(Abrogazioni)

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:
 - a) il Regolamento per la concessione di contributi e altri benefici economici ad enti pubblici, associazioni od organismi pubblici o privati approvati con delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 05/07/2018.

- b) tutte le norme regolamentari ed i provvedimenti che risultino incompatibili o in contrasto con lo stesso.